REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23865** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 48237, reso per l'esercizio finanziario 2018 da **Soriani Gianfranco** (C.F. SRNGFR69A07E785N), in qualità di Economo del "Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello", rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale agli atti, dagli avv.ti Andrea Filippini e Lorenzo Casaroli, con domicilio eletto presso il loro studio legale, in Ancona, corso Mazzini, n. 7, PEC: avvocato.filippini@pec.it;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 giugno 2025, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, l'avv. Andrea Filippini e l'economo

Soriani Gianfranco; assente l'Amministrazione.

FATTO

1. Il conto giudiziale in esame riguarda la gestione effettuata nell'esercizio finanziario 2018 da Soriani Gianfranco, in qualità di Economo del "Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello".

Nella relazione n. 980/2024 il magistrato istruttore ha riferito che l'Economo ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data 31 gennaio 2019 e, quindi, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, come previsto dall'art. 139 del D.lgs. n. 267/2000; l'Ente lo ha poi depositato, in ritardo, presso questa Sezione giurisdizionale il 15 marzo 2022, tramite il portale SIRECO.

Per quanto concerne le verifiche sul modello utilizzato, si rileva che il conto è stato redatto secondo il modello 23, così come previsto dal D.lgs. n.194/1996 e dall'art. 227, comma 6-ter, del D.lgs. n. 267/2000, ed è stato regolarmente firmato dall'economo Soriani.

Sul conto è apposta l'attestazione di regolarità tecnica, considerata dalla giurisprudenza contabile equivalente alla parifica.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha segnalato che tale attestazione è stata rilasciata dal medesimo agente contabile Gianfranco Soriani, che all'interno dell'Ente svolgeva anche le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario; ciò si pone in evidente contrasto con il principio di "alterità tra controllore e controllato", finalizzato a garantire che l'interesse pubblico sia perseguito in maniera imparziale.

Viene, dunque, rimessa al Collegio, da parte del magistrato istruttore, "*la questione relativa alla validità nel caso in esame della parifica, che costituisce una fase imprescindibile e fondamentale del procedimento*".

2. Esaminato nel merito il conto, il magistrato istruttore ha segnalato le seguenti criticità.

2.1 Il Soriani è stato formalmente incaricato della gestione economale con decorrenza dal 16 marzo 2001, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 36 del 16/3/2001.

Pertanto, risulta che dal 2001 in poi la gestione della cassa economale è stata affidata alla medesima persona, in contrasto con il principio di "rotazione ordinaria del personale negli incarichi", previsto dall'A.N.A.C. in funzione di prevenzione della corruzione.

2.2 La dotazione iniziale del fondo, pari ad € 5.000,00, è stata correttamente fissata dalla determinazione n. 1 del 19 gennaio 2018 e trova riscontro nel conto del Tesoriere, al titolo VII delle spese di competenza, rubricato "partite di giro", avente ad oggetto "anticipazione all'economo"; inoltre, essa risulta correttamente contabilizzata in bilancio tra i "Servizi per conto terzi", in conformità al principio della contabilità finanziaria, di cui al punto 7.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale dispone che: "*In deroga alla definizione di servizi per conto terzi sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti la cassa economale*".

2.3 Le spese effettivamente sostenute dall'economo ammontano complessivamente ad € 2.819,29.

In proposito, il magistrato istruttore ha segnalato che le singole spese

rispettano il tetto massimo previsto dal regolamento di contabilità, pari ad € 1.000,00.

Tuttavia, dall'analisi del libro giornale appaiono di dubbia legittimità le spese di cui:

- al buono n. 7 del 4/5/2018 per € 108,50, relativo a consumazioni fornite dal bar ristorante "Il Mandriano", in occasione della presentazione del "calendario degli eventi dell'Ente Parco" per l'anno 2018;

- al buono n. 22 del 16/11/2018 per € 25,26, relativo ad acquisto di bevande e generi alimentari presso il "Mister Market s.n.c.- Conad city", in occasione di una gara podistica svoltasi nelle strade del Parco.

Ad avviso del magistrato istruttore, tali spese destano perplessità, in quanto trattasi di acquisti di generi alimentari, documentati con scontrini fiscali emessi da un bar/ristorante e da un supermercato, pagati utilizzando fondi della cassa economale.

Peraltro, esse sarebbero anche esulanti da quelle di rappresentanza, poiché non strettamente finalizzate a mantenere od accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno, nel rispetto del principio di diretta attinenza ai fini istituzionali.

In relazione a tali tipologie di spese, il magistrato istruttore ha richiamato la sentenza n. 79/2017 della Sezione giurisdizionale per il Molise, secondo cui: "*Deve ritenersi che le spese per buffet o pranzi, per servizio bar, colazioni e rinfreschi, sostenute in occasione di feste patronali o di feste locali in genere, di gemellaggi, di manifestazioni ecc., sebbene supportate da impegni di spesa e titoli giustificativi, non possano considerarsi legittime*".

Orbene, secondo il magistrato istruttore, tali requisiti non sarebbero ravvisabili nelle fattispecie in esame, trattandosi di spese riguardanti eventi conviviali, per le quali non sarebbe possibile identificare con precisione i beneficiari né stabilire se si tratti di entità o rappresentanze istituzionali esterne, chiaramente individuabili.

Pertanto, viene rimessa al Collegio la valutazione circa la possibilità di discaricare tali spese.

2.4 Il magistrato istruttore ha, infine, riferito che il saldo finale della cassa economale è stato correttamente riversato dall'economo all'Istituto tesoriere entro la fine dell'anno 2018, come si evince dalla reversale d'incasso n. 358 del 28/12/2018, imputata al pertinente capitolo delle partite di giro, al titolo IX delle Entrate, gestione di competenza; ciò trova conferma anche nel portale SIOPE.

2.5 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la valutazione dei suddetti profili d'irregolarità del conto reso dall'economo Soriani Gianfranco.

3. In data 6/5/2025 è pervenuto uno scritto difensivo del Soriani mentre in data 13/5/2025 è stata depositata la memoria di costituzione, redatta per conto del medesimo dagli avvocati Andrea Filippini e Lorenzo Casaroli, con cui vengono fornite dettagliate giustificazioni dell'operato dell'economo.

3.1 In ordine al tardivo deposito del conto giudiziale da parte dell'Ente, si evidenzia che nessuna responsabilità può essere imputata al Soriani, che aveva provveduto tempestivamente al suo invio all'Amministrazione, in osservanza degli artt. 139 del c.g.c. e 233, c. 1,

del T.U.E.L., i quali distinguono chiaramente il termine per la c.d. "presentazione" del conto, da parte dell'agente contabile, all'Amministrazione di appartenenza da quello per il c.d. "deposito", da parte di quest'ultima, nella segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

3.2 In ordine alla mancata osservanza del principio di "alterità tra controllore e controllato", il Soriani ha sostenuto che deve tenersi conto della gravissima situazione di carenza di personale, in cui versava l'Ente Parco nell'anno 2018, quando l'unico funzionario rimasto in servizio effettivo era lo stesso Soriani.

Ciò premesso, il Soriani ha evidenziato che, in ogni caso, vi sono state formali approvazione e parifica del conto, mediante apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello n. 6 dell'8/2/2019.

D'altro canto, la giurisprudenza contabile ha sottolineato, in molteplici occasioni (cfr. ex plurimis: Sez. Piemonte, sent. n. 10/2008; Sez. Veneto, sent. n. 59/2014; Sez. Liguria, sent. n. 38/2016; Sez. Umbria, sent. n. 77/2016; Sez. Sicilia, sentenze n. 217/2017 e n. 846/2019; Sez. Veneto, sent. n. 217/2018; Sez. Basilicata, sent. n. 197/2020), che, nel caso in cui l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al Servizio Finanziario dell'Ente, la competenza a parificare il conto, nell'ambito di un Comune, non può che essere intestata al Segretario comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del D.lgs. n. 267/2000 – o, comunque, in via residuale, al Sindaco (quale

Organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ai sensi dell'art. 50 del medesimo D.lgs.), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'Ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia.

Ciò premesso, il Soriani ha osservato che nella fattispecie in esame, in mancanza di un Segretario, di un dirigente ovvero di altri funzionari sovraordinati all'economo, l'unico Organo in grado di provvedere alla parifica del conto non poteva che essere il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, che nella deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 2019 ha autonomamente effettuato i dovuti approfondimenti sulla gestione economale, non ravvisando significative irregolarità.

3.3 In ordine alla mancata rotazione di funzionari nell'incarico di economo, in asserita violazione dell'art. 1, c. 5, lett. b), della L. n. 190/2012, il Soriani ha sostenuto che tale rotazione costituiva un adempimento oggettivamente inesigibile, proprio in considerazione della grave carenza di personale in servizio nell'Ente Parco.

Peraltro, anche nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in vigore nell'Ente Parco nel periodo 2018-2020 (che include l'anno a cui il conto si riferisce), si dava espressamente atto che: *"Al momento attuale, in relazione alle ridotte dimensioni dell'Ente ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare pregiudizio all'efficienza dell'Ente*".

Ciò appare, altresì, conforme a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.), con riferimento agli Enti ed alle

Amministrazioni di piccole dimensioni, in cui non sia praticamente possibile attuare la rotazione c.d. "ordinaria".

In particolare, già l'all. 2 al Piano Nazionale Anti-Corruzione 2019 (sulla rotazione "ordinaria" del personale) evidenziava al par. 5, rubricato "Misure alternative in caso d'impossibilità di rotazione", che: "*Non sempre la rotazione è misura che si possa realizzare, specialmente all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel P.T.P.C.T. le ragioni della mancata applicazione dell'istituto*".

Orbene, tale adempimento risulta pienamente assolto nel P.T.P.C.T. 2018-2019 dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

3.4 In ordine agli acquisti di generi alimentari e di bevande a fini di ristorazione, di cui ai buoni economali n. 7 e n. 22, il Soriani ha fatto presente che essi erano strettamente connessi ad attività istituzionali dell'Ente.

Infatti, la modestissima spesa di € 25,26, di cui al buono economale n. 22, è stata effettuata per fornire un servizio minimo di ristorazione ai partecipanti alla gara podistica "Ultra Endurance Trail," organizzata dall'Ente Parco Interregionale per promuovere la conoscenza delle bellezze del proprio territorio.

Con riferimento alla spesa di € 108,50, di cui al buono economale n. 7, il Soriani ha affermato che: "*Qualora la si voglia ricondurre ad una spesa di rappresentanza, non si vede come essa non possa rientrare nei parametri di legittimità previsti dalla giurisprudenza. Infatti, la spesa è stata effettuata in*

occasione della presentazione ufficiale del calendario degli eventi organizzati dall'Ente per l'anno 2018. Non si può, dunque, dubitare della sussistenza dei tratti distintivi enucleati dalla giurisprudenza per individuare una spesa di rappresentanza ammissibile (cfr. Sez. contr. Lombardia, deliberazioni n. 19/2021/VSG e n. 139/2017), consistenti: nella diretta attinenza della spesa ai fini istituzionali dell'Ente; nella sobrietà e congruità di essa rispetto al singolo evento finanziato nonché alle dimensioni ed al bilancio dell'Ente; nell'identificabilità dei beneficiari della spesa (i partecipanti all'evento di presentazione del calendario delle manifestazioni).

Con particolare riferimento al primo requisito, si evidenzia che la spesa in esame era collegata ad un evento istituzionale, avente rilevanza esterna ed idoneo ad accrescere il prestigio dell'Ente, e ciò in conformità a quanto rilevato dalla giurisprudenza, secondo cui: "Le spese sostenute per ristorazione e consumazione di pasti e bevande sono rimborsabili dall'amministrazione soltanto se connesse ad incontri istituzionali, aventi importanza e rilevanza esterna, idonei ad accrescere il prestigio dell'Ente" (cfr. Sez. contr. Sicilia, deliberazione n. 71/2023)".

3.5 Conclusivamente, il Soriani ha chiesto che il conto giudiziale da lui reso sia oggetto di dichiarazione di discarico, in quanto da ritenersi sostanzialmente regolare.

4. All'odierna udienza, il P.M. ha chiesto che il conto venga dichiarato parzialmente irregolare, stante la non pertinenza di alcune delle spese ivi indicate; l'avv. Filippini, difensore del Soriani, si è riportato alla memoria di costituzione, sostenendo che possono ritenersi superate le criticità segnalate nella relazione del magistrato istruttore.

DIRITTO

I. Oggetto del presente giudizio è il conto reso per l'esercizio finanziario 2018 da Soriani Gianfranco**,** in qualità di Economo del "Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello".

II. Preliminarmente**,** il magistrato istruttore ha evidenziato che sul conto è stata apposta l'attestazione di regolarità tecnica da parte del medesimo agente contabile Soriani, che, all'interno dell'Ente, svolgeva anche le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario; ciò è avvenuto in contrasto con il principio di "alterità tra controllore e controllato", finalizzato a garantire che l'interesse pubblico sia perseguito in maniera imparziale.

In proposito, il Collegio rileva che tale censura possa ritenersi sostanzialmente superata, in quanto, come evidenziato dal Soriani, la parificazione del conto è stata effettuata con la deliberazione n. 6 dell'8/2/2019 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, da cui si desume un'autonoma valutazione della gestione economale.

II. Per quanto riguarda la mancata osservanza del "principio di rotazione" nell'espletamento dell'incarico di economo, il Collegio rileva che, fermo restando, in linea generale, l'obbligo di cui alla legge n. 190/2012, tale questione esula dal sindacato di questa Corte, che è chiamata a valutare l'intrinseca regolarità del conto giudiziale.

Va, comunque, precisato che, come riferito dal Soriani, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente per il periodo 2018-2020 (che include l'anno finanziario a cui

il conto si riferisce) si dava espressamente atto che: "*Al momento attuale, in relazione alle ridotte dimensioni dell'Ente ed alla carenza di figure specialistiche, in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare pregiudizio all'efficienza dell'Ente*".

III. Passando all'esame delle questioni di merito, il magistrato istruttore ha prospettato l'irregolarità delle spese di cui:

- al buono n. 7 del 4/5/2018 per € 108,50, relativo a consumazioni fornite dal bar ristorante "Il Mandriano", in occasione della presentazione del "calendario degli eventi dell'Ente Parco" per l'anno 2018;

- al buono n. 22 del 16/11/2018 per € 25,26, relativo ad acquisto di bevande e generi alimentari presso il "Mister Market s.n.c.- Conad city", in occasione di una gara podistica svoltasi nelle strade del parco.

Orbene, al fine di vagliare la fondatezza delle suddette censure, appare opportuno fare riferimento alla giurisprudenza di questa Corte *in subiecta materia*.

In particolare, è stato evidenziato che le spese economali costituiscono "*una deroga o un'eccezione rispetto all'ordinaria programmazione degli acquisti e sono intese, in linea generale, a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, riguardanti le attrezzature e il materiale di consumo*.

In pratica, il ricorso alle spese economali trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio si sostanzia nella necessità di consentire alle Amministrazioni pubbliche di effettuare, con immediatezza, gli acquisti indispensabili ed indifferibili per il normale

funzionamento degli uffici, considerato che un'ordinaria e diversa gestione di tali acquisti verrebbe a determinare ostacoli al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa; pertanto, le spese economali debbono occupare uno spazio residuale e minimale (v. Corte dei Conti, Sezione Liguria, sentenza n. 71/2022).

Orbene, se, da un lato, tali tipologie di spese non possono sostituirsi alle ordinarie modalità di acquisizione di beni e servizi, di converso, esse possono eccezionalmente ritenersi ammissibili, ove siano caratterizzate da modico valore, da urgenza e quando, in tale contesto, il ricorso ad una diversa modalità di acquisizione di beni o servizi verrebbe a determinare un aggravamento del relativo procedimento, con riflessi negativi sull'efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa.

Deve sottolinearsi, altresì, che, ai fini della loro ammissibilità, tali spese, oltre ad essere congrue rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente di riferimento, debbono anche essere previste nel relativo Regolamento di Contabilità e/o nel Regolamento di Economato.

Peraltro, laddove tali Regolamenti si discostino dai suddetti fondamentali principi normativi e giurisprudenziali in materia di gestione economale, essi sono suscettibili di disapplicazione da parte del Giudice contabile, ai fini della decisione sulla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione" (v. sentenza di questa Sezione n. 89/2023*).*

Ciò premesso, il Collegio osserva che le spese segnalate come irregolari dal magistrato istruttore non possono essere ricondotte "tout court" a quelle economali, considerato che non si tratta di acquisti imprevedibili ed indifferibili di beni, occorrenti per garantire il normale

funzionamento dell'Ente, essendo, invece, programmabili e acquisibili tramite le ordinarie procedure.

Peraltro, tale tipologia di spese non risulta neppure ricompresa tra quelle espressamente previste nel regolamento di contabilità o nel regolamento di economato dell'Ente.

Da ciò deriverebbe l'irregolarità delle spese così sostenute e il conseguente mancato discarico in favore dell'economo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, tuttavia, che tali spese, sebbene non riconducibili a quelle strettamente economali, siano assimilabili a quelle di rappresentanza, in quanto sostenute nell'esclusivo interesse dell'Ente ed al fine di promuoverne l'immagine all'esterno.

Infatti, come si evince dalla nota dell'Ente (deposito DAeD 64514 dell'1/10/2024) e da quanto rappresentato nelle memorie difensive del Soriani, tali spese, peraltro di assai modico ammontare, sono state effettuate in occasione di manifestazioni indubbiamente finalizzate alla promozione del territorio e, dunque, dell'immagine dell'Ente, come la presentazione ufficiale del calendario degli eventi organizzati per l'anno 2018 e la gara podistica "*Ultra Endurance Trail*", svoltasi in strade del Parco Interregionale per farne meglio conoscere le bellezze ambientali.

III. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene che le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore rimangano circoscritte in un ambito essenzialmente formale, con la conseguenza che non v'è luogo ad addebiti a carico di Soriani Gianfranco**,** in qualità di Economo del "Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello" per l'anno

2018.

In ordine alle spese processuali, l'accertata irregolarità solo formale del conto induce alla loro compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

- dichiara parzialmente irregolare, sotto il profilo formale, il conto giudiziale in epigrafe indicato, senza, tuttavia, alcun addebito a carico dell'agente contabile Soriani Gianfranco, Economo del "Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello" per l'anno 2018.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2025
Il Funzionario amministrativo
Dott. Valerio Carletti
f.to digitalmente